

**DETERMINAZIONE n. 774 del 21 DIC. 2015**

**OGGETTO:** Approvazione del "Regolamento per la concessione dell'assegno di solidarietà in favore dei superstiti degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale deceduti in attività di servizio".

**IL PRESIDENTE**

**Visto** il d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il d.lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

**Visto** il d.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visto** il d.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** che ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Ente nazionale di assistenza magistrale (Enam), istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, e ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni, è stato soppresso e le relative funzioni sono state attribuite all'Inpdap;

**Visto** che l'art. 21 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011, ha disposto la soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals, trasferendone le funzioni all'Inps;

**Visto** lo Statuto dell'Enam, approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto coi Ministri del Tesoro e del Lavoro e P.S. il 15.09.1997;

**Visto** l'art. 26 dello Statuto citato, il quale prevede che *"L'Ente assiste i superstiti degli iscritti deceduti in attività di servizio, sulla base di un documentato stato di bisogno economico e in relazione alle disponibilità di bilancio, attraverso: a) assegni di solidarietà; b) assegni temporanei integrativi a favore di particolari categorie di iscritti, previste dal regolamento di cui all'art. 9 del presente Statuto. La prestazione di cui alla lettera a) è di competenza dei Comitati Provinciali"*;

**Preso atto** che, con nota del Direttore Generale dell'ex INPDAP prot. 2180 del 25/10/2010, sono state dettate le prime istruzioni operative per la prosecuzione dell'erogazione agli iscritti ex ENAM delle prestazioni loro dovute, trasferendo in capo alle direzioni provinciali le attività già di competenza dei comitati provinciali ex Enam;

**Ritenuto** opportuno continuare ad erogare le medesime prestazioni agli iscritti, atteso che, a seguito della soppressione dell'Enam, le relative funzioni sono state attribuite dapprima all'Inpdap ed ora all'Inps;

**Tenuto conto** della necessità di superare l'attuale regime concessorio che opera in assenza di una disciplina formalmente adottata ed è riconducibile ad Enti ormai soppressi, anche al fine di rendere la regolamentazione coerente con l'attuale assetto organizzativo dell'Istituto;

**Tenuto conto** della necessità di disciplinare la prestazione di cui all'art. 26 dello Statuto al fine di aggiornare e ridefinire i requisiti, i criteri e le modalità di riconoscimento del beneficio;

**Considerata** la necessità di assicurare uniformità di trattamento tra i richiedenti e garantire l'oculata gestione del budget assegnato alla prestazione, mantenendo, al contempo, le finalità solidaristiche della prestazione imposte dall'art. 26 dello Statuto sopra citato;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

**Su proposta** del Direttore generale

## DETERMINA

di approvare l'allegato "Regolamento per la concessione dell'assegno di solidarietà in favore dei superstiti degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale deceduti in attività di servizio", che costituisce parte integrante della presente determinazione;

di autorizzare la tecnostruttura a predisporre le modalità operative connesse all'attuazione del Regolamento e a darne la più ampia diffusione.


Il Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della presente determinazione ed è pubblicato sul sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it) entro 15 giorni dalla predetta data di adozione.


Le domande di concessione dell'assegno di solidarietà pervenute in data anteriore a quella di entrata in vigore del Regolamento sono esaminate e definite secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 9 del Regolamento medesimo.

La presente determinazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 8 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL PRESIDENTE

Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria  
degli Organi Collegiali  
Per copia conforme all'originale  
Il Direttore  


# **INPS**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI SOLIDARIETA' AI SUPERSTITI DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE ASSISTENZA MAGISTRALE DECEDUTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**

### **Articolo 1**

#### ***Beneficiari della prestazione***

1. Sono beneficiari della prestazione, purché in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.2:
  - a) la vedova o il vedovo dell'iscritto deceduto in attività di servizio, che non abbiano contratto nuovo matrimonio;
  - b) l'orfano, minorenni o maggiorenne, dell'iscritto deceduto in attività di servizio;
  - c) in mancanza di vedovo/a e orfani, il genitore dell'iscritto deceduto in attività di servizio, a totale carico di quest'ultimo alla data del decesso;
  - d) in mancanza di vedovo/a e orfani, il fratello o la sorella maggiorenni dell'iscritto, deceduto in attività di servizio, permanentemente inabili al lavoro e a carico dell'iscritto medesimo alla data del decesso.

### **Articolo 2**

#### **Requisiti soggettivi**

1. L'assegno di solidarietà è riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 1, che si trovino in stato di bisogno economico e che siano in possesso di un ISEE riferito al nucleo familiare di appartenenza non superiore a € 40.000,00.
2. La sussistenza dello stato di bisogno deve essere documentata dal richiedente ed accertata dalla Commissione di cui all'art. 7, sulla base della documentazione prodotta dal richiedente stesso e della certificazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza del soggetto destinatario della prestazione.

**Articolo 3**  
**Requisiti oggettivi e procedura di concessione**  
**dell'assegno di solidarietà**

1. La concessione del beneficio è accordata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio dell'Istituto per la prestazione. Di tale disponibilità verrà dato conto all'inizio di ogni anno finanziario nell'apposita sezione del sito istituzionale riservata alla prestazione medesima.
2. L'assegno di solidarietà consiste nell'erogazione di un contributo economico di importo graduato secondo i criteri di cui all'art. 6 e, comunque, non superiore ai seguenti valori:
  - a) € 4.000,00 per i beneficiari di cui all'art. 1, lettere a) e b), senza diritto a pensione indiretta e a carico dell'iscritto alla data del decesso;
  - b) € 3.000,00 per i beneficiari di cui all'art. 1, lettere a) e b), con diritto a pensione indiretta e a carico dell'iscritto alla data del decesso;
  - c) € 1.000,00 per i beneficiari di cui all'art. 1, lettere a) e b), non a carico dell'iscritto alla data del decesso;
  - d) € 2.000,00 per i beneficiari di cui all'art. 1, lettere c) e d).
3. Le domande sono esaminate al termine di ciascun trimestre dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo quelle in sospeso per integrazione della documentazione ai sensi dell'art. 4, comma 3. In caso di eccedenza di domande rispetto al budget trimestrale, sarà stilata una graduatoria sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Le domande non collocate utilmente in graduatoria verranno riesaminate nei trimestri successivi sino, e non oltre, al compimento dell'esercizio finanziario in corso.
4. L'assegno di solidarietà è concedibile una sola volta in relazione al medesimo dante causa.

**Articolo 4**  
**Presentazione della domanda**

1. La domanda di concessione dell'assegno di solidarietà deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, accedendo dall'area Servizi on line del sito Internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it).

2. La documentazione a corredo della domanda deve essere inviata, a pena di improcedibilità della stessa, tramite raccomandata A/R, entro 30 giorni dall'invio della domanda telematica, alla Direzione centrale competente.
3. La Commissione di cui all'art. 7 ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa, ove ritenuto necessario. La richiesta di documenti integrativi è inviata all'indirizzo comunicato dal richiedente all'atto di presentazione della domanda. Il mancato invio dei documenti integrativi richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta predetta determina l'improcedibilità della domanda.
4. Le domande saranno valutate con riferimento al trimestre in corso al momento della ricezione della documentazione integrativa di cui ai commi 2 e 3.

## **Articolo 5**

### **Criteri per la predisposizione della graduatoria**

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, le domande saranno ordinate per valori crescenti di ISEE del nucleo di appartenenza del potenziale beneficiario del contributo.
2. In caso di parità di posizione in graduatoria, prevale il beneficiario che non si sia collocato in posizione utile nella graduatoria relativa al trimestre precedente.
3. In caso di persistente parità, prevale il beneficiario familiare dell'iscritto dante causa con maggiore anzianità di iscrizione alla Gestione assistenza magistrale.
4. La Direzione centrale competente procederà alla definizione e pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1 sul sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it) entro il trimestre successivo a quello di riferimento.

## **Articolo 6**

### **Graduazione dell'assegno di solidarietà**

L'assegno di solidarietà, individuato nelle misure massime concedibili di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), è graduato in funzione del valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario della prestazione, come di seguito indicato:

ISEE fino a 16.000,00	100%
ISEE da 16.000,01 a 24.000,00	90%
ISEE da 24.000,01 a 32.000,00	80%
ISEE da 32.000,01 a 40.000,00	60%

**Articolo 7**  
**Concessione dell' assegno di solidarietà**  
**Commissione di valutazione**

1. L'assegno di solidarietà è concesso con determinazione del Direttore centrale competente in esito e sulla base delle valutazioni di una Commissione composta da tre dirigenti, uno dei quali con funzioni di presidente, e da un funzionario con funzioni di segretario.
2. I componenti la Commissione sono designati dal Direttore generale.
3. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di nomina.
4. La Commissione di valutazione procede all'esame delle domande di concessione dell'assegno di solidarietà e valuta la sussistenza o meno dello stato di bisogno economico sulla base della documentazione prodotta dal richiedente e del valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del soggetto destinatario della prestazione.
5. L'accoglimento o il rigetto della domanda di assegno di solidarietà è comunicato all'interessato dal Direttore centrale competente, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione, all'indirizzo indicato nella domanda di concessione del beneficio.

**Articolo 8**  
**Istanza di riesame e controversie giudiziarie**

1. Avverso il rigetto della domanda di assegno di solidarietà è ammessa istanza di riesame, da inoltrare alla Commissione di cui all'art. 7 per il tramite della Direzione centrale competente, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del rigetto medesimo. Le istanze sono

decise entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data della loro ricezione.

2. In caso di controversia giudiziaria, il foro competente è quello di Roma.

### **Articolo 9**

#### **Disciplina transitoria**

Le domande di concessione dell'assegno di solidarietà pervenute in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente Regolamento sono esaminate e definite secondo il regime previgente.

### **Articolo 10**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della determinazione presidenziale di approvazione ed è pubblicato sul sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it) entro 15 giorni dalla predetta data di adozione.